



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

9/2015
Gennaio/9/2015 (*)
Napoli 23 Gennaio 2015

Con Provvedimento n. 159941 del 15 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità introdotte dall'art. 22, D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), ha stabilito le modalità per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15 dicembre 2014**, sono state approvate le **modalità operative per l'inserimento automatico nella banca dati del sistema Vies al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.**

Come noto, l'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. *Decreto legislativo semplificazioni fiscali*), ha apportato importanti modifiche all'articolo 35 del Dpr 633/1972, consentendo a coloro che intendono operare in ambito comunitario l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

CHE COS'È IL VIES

Il Vies (*Vat information exchange system*) è un sistema elettronico di scambio di dati sull'Iva, per verificare una serie di informazioni fiscali relative agli

operatori comunitari, ad esempio, la validità di una partita Iva, rilasciata in un determinato Paese Ue, nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Paese membro.

IL VIES SINO AD OGGI

L'art. 35, D.P.R. n. 633/1972, insieme al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, **subordina la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie ad una espressa manifestazione di volontà del contribuente nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, attraverso la compilazione del campo "Operazioni intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA7 o AA9** (a seconda che si tratti di società o persone fisiche) ovvero, qualora fosse già titolare di partita IVA, mediante apposita istanza.

Orbene, sino alla data dell'entrata in vigore delle novità di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014, ***l'iscrizione al VIES produceva i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione***, in quanto la normativa previgente prevedeva, infatti, che ***nei 30 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate effettuasse una valutazione preliminare dei dati ivi contenuti e del rischio***. In particolare, si verificava:

- Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'apertura della partita IVA, nonché di quelli legittimanti l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- L'esattezza e la completezza dei dati forniti per l'identificazione ai fini IVA;
- Il riscontro di eventuali (precedenti) gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA.

Alla luce di tali valutazioni, l'Agenzia poteva emettere, nel termine dei 30 giorni, un espresso e motivato provvedimento di diniego (cfr. comma 7-bis, art. 35, D.P.R. n. 633/1972). In caso contrario, al trentunesimo giorno il soggetto veniva inserito nell'archivio VIES, operando il meccanismo del silenzio-assenso.

NOVITA' VIES INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Come sopra già indicato, ***l'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014*** (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), apportando importanti modifiche ***all'articolo 35 del Dpr 633/1972, consente*** a coloro che intendono operare in ambito comunitario ***l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.***

L'inserimento nella banca dati (sistema Vies) avverrà contestualmente all'attribuzione della partita Iva, se il contribuente ne fa richiesta in quella sede, restando ferma, comunque, la possibilità di richiedere l'inclusione in un momento successivo producendo apposita istanza.

CHIARIMENTI PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N.159941

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti circa le modalità operative per l'inserimento automatico nella banca dati del sistema Vies al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In particolare, è stato precisato che:

- ***L'inserimento nella banca dati (sistema VIES) avviene contestualmente all'attribuzione della partita IVA. Infatti, nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA è possibile richiedere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie, compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I, Modd. AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi);***
- ***Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta esprimono l'opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie selezionando la casella "C" del Quadro A del modello AA7;***
- ***I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, possono:***

a) esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione.

- **i soggetti che hanno richiesto l'inclusione nella banca dati nei 30 giorni antecedenti al 15 dicembre 2014 e per i quali non è stato emanato un provvedimento di diniego sono inclusi nel VIES da tale data;**
- **l'Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare controlli sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. Nel caso in cui da tali controlli risulta che i soggetti passivi non hanno presentato per quattro trimestri consecutivi alcun elenco riepilogativo, l'Agenzia procede all'esclusione dalla banca dati inviando apposita comunicazione al contribuente. L'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;**
- **L'avvenuta inclusione nell'archivio VIES può essere riscontrata dalla data di esercizio dell'opzione mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.**

CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE VIES

Si ricorda che, in **assenza d'iscrizione** nell'archivio VIES, **le operazioni effettuate dal soggetto passivo italiano non devono essere considerate comprese nel regime IVA degli scambi intracomunitari, rientrando, invece, nel regime ordinario.**

Infatti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da un soggetto passivo italiano non incluso nell'archivio, nei confronti di una

controparte comunitaria, dovranno ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, non potendosi qualificare come "operazioni intracomunitarie".

Allo stesso modo, nel caso di acquisti di beni o di servizi da parte di un operatore italiano non regolarmente iscritto, l'IVA non è dovuta in Italia ma nel Paese del fornitore. L'acquirente italiano non iscritto al VIES, dunque, ricevuta la fattura senza applicazione dell'IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile; tale comportamento, determinerebbe una **illegittima detrazione dell'IVA**, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 e la **segnalazione**, da parte dell'Ufficio, della **irregolarità dell'operazione** all'Amministrazione dello Stato membro della controparte, la quale potrà, eventualmente, decidere di recuperare l'IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell'operazione come intracomunitaria.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 4/E e n. 39/E del 2011, in seguito ribadito nella risoluzione n. 42/E del 2012.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC